



COMUNE DI BERTIOLO

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

Numero 28

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013.

L'anno **duemilatredici** il giorno **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **20:30**, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri nei termini di legge, nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione - Seduta , di Prima convocazione. Risultano:

BATTISTUTA MARIO	Presente
GROSSO MARIO	Presente
PITUELLO DIEGO	Presente
BERTOLINI PIERGIUSEPPE	Presente
VIRGILI CRISTIAN	Presente
MIOTTO PAOLO	Presente
ZORZETTO STIVEN	Presente
FABELLO ROVIS	Presente
DELLA MORA PAOLO	Presente
VISCARDIS ELEONORA	Presente
VIRGILIO MARCO	Presente
COLLAVINI FEDERICO	Presente
MALISANI AGOSTINO	Presente

Partecipa il Segretario, DI BERT DOTT. MAURO.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. BATTISTUTA MARIO in qualità di SINDACO ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 13 del D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011, che ha disposto l'introduzione, in via sperimentale per gli anni 2012, 2013 e 2014, dell'Imposta municipale propria – IMU;

Considerato che tale imposta ha sostituito l'Imposta comunale sugli immobili – ICI, disciplinata dal D.Lgs. n. 504 del 31 dicembre 1992 e s.m.i., anticipando all'esercizio 2012 l'avvio del nuovo tributo previsto dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 – Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

Preso atto che la normativa di riferimento per tale imposta è costituita dal citato articolo 13 del D. L. n. 201/2011, dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011 per quanto non già disciplinato dal D.L. 201/2011 e non in contrasto con esso, nonché dalle disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992 espressamente richiamate;

Viste le modifiche apportate alla normativa sopra citata dalla Legge di Stabilità per il 2013, Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 e dal Decreto Legge n. 35 dell'8 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64;

Visti i commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 nei quali vengono stabilite le aliquote base dell'imposta nonché la misura delle detrazioni spettanti per l'abitazione principale, disponendo altresì la facoltà dei Comuni di modificare con apposite deliberazioni di Consiglio Comunale le aliquote e le detrazioni, entro i limiti fissati dalla normativa;

Considerato che sulla base delle modifiche apportate alla normativa, a decorrere dal 1° gennaio 2013 il gettito del tributo sarà suddiviso tra Stato e Comune sulla base della tipologia dei beni immobili, devolvendo all'erario il gettito dei fabbricati appartenenti al gruppo catastale D e disponendo che l'imposta relativa a tutti i restanti beni spetti all'Ente;

Dato atto che il D.L. n. 54 del 21.05.2013 ha sospeso e posticipato al 16.09.2013 il pagamento della prima rata IMU relativo a:

- Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- Immobili e pertinenze assimilate all'abitazione principale,
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP,
- Terreni agricoli;
- Fabbricati rurali;

Considerato che si deve procedere alla determinazione delle aliquote dell'imposta citata per l'anno 2013 nonché della misura della detrazione applicabile all'abitazione principale;

Richiamata la deliberazione n. 61 del 10.07.2013, con la quale la Giunta comunale ha fornito il proprio indirizzo per la definizione delle aliquote e della detrazione IMU per l'anno 2013;

Considerato che le recenti modifiche normative rendono difficoltosa la determinazione esatta del gettito per l'esercizio 2013, e che sulla base del gettito accertato nel corso del 2012 si ritiene di non modificare le aliquote e le detrazioni già deliberate per il 2012;

Sentita l'illustrazione fatta dal Sindaco;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell'Area Finanziaria espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/00, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del TPO dell'Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/00;

Presenti n. 13;

Astenuti n. 4 (Viscardis E. Virgilio M. Collavini F. Malisani A.);

con voti favorevoli n. 9, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di confermare per l'anno 2013, le aliquote dell'Imposta municipale propria – IMU nelle misure stabilite con la deliberazione consiliare n. 8 del 14.03.2012, ovvero:
 - a) Aliquota di base: 0,76% (7,6 per mille);
 - b) Aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,4% (4 per mille);
 - c) Aliquota per i fabbricati rurali strumentali: 0,2% (2 per mille);
- 2) Di confermare per l'anno 2013 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nella misura fissata dall'articolo 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, ovvero euro 200,00;
- 3) Di confermare anche per l'anno 2013 le agevolazioni previste con propria deliberazione n. 31 del 30.07.2012, ovvero stabilire anche per l'anno 2013 che le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse unità non siano locate, nonché le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che le stesse unità non siano locate, siano da considerare abitazioni principali ai fini dell'applicazione dell'imposta Municipale Propria – IMU.
- 4) Di dare atto che sulla base di quanto disposto al punto 3) sono da considerare abitazioni principali ai fini dell'applicazione dell'imposta Municipale Propria – IMU le seguenti unità immobiliari:
 - a) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - b) Alloggi regolarmente assegnati dall'ATER (ex IACP);
 - c) Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse unità non siano locate;
 - d) Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che le stesse unità non siano locate;
- 5) Di dare atto che agli immobili indicati nel dispositivo al punto 4) lettere c) e d), ai fini del calcolo dell'IMU, verrà applicata un'aliquota dello 0,4%, la detrazione per l'abitazione principale nella misura di euro 200,00, nonché l'eventuale ulteriore detrazione per i figli di età non superiore a 26 anni;

- 6) Di dare atto che agli immobili indicati nel dispositivo al punto 4) lettere a) e b), ai fini del calcolo dell'IMU, verrà applicata l'aliquota di base dello 0,76% e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di euro 200,00;
- 7) Di rendere pubblico, mediante idonea pubblicità, quanto deliberato con la presente, in modo che i soggetti passivi interessati possano venirne a conoscenza in tempo utile per l'applicazione in sede di definizione dell'imposta e del relativo versamento.
- 8) Di inviare, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito con modificazioni nella L. n. 214 del 22.12.2011, copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, 2° comma, del D.Lgs. n. 446/97 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente:

Presenti n. 13;

Astenuti n. 4 (Viscardis E. Virgilio M. Collavini F. Malisani A.);

con voti favorevoli n. 9, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come modificato dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.

IV/iv

PARERE TECNICO

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

Bertiolo, 17-07-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA SABBADINI MILENA

PARERE CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile.

Bertiolo, 17-07-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA SABBADINI MILENA

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to BATTISTUTA MARIO

Il Segretario
F.to DI BERT DOTT. MAURO

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Li 02-08-2013

Il Segretario Comunale
DI BERT DOTT. MAURO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 02-08-2013 viene affissa all' Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 17-08-2013.

Bertiolo li 02-08-2013

Il Responsabile
F.to ORSARIA STEFANO LUIGI

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02-08-2013 al 17-08-2013.

Bertiolo li 20-08-2013

Il Responsabile
ORSARIA STEFANO LUIGI
